



COMUNE di VALLE DELL'ANGELO
Provincia di SALERNO

www.comune.valledellangelo.sa.it - e-mail ufficiofinanziario@comune.valledellangelo.sa.it

P.zza Mazzei, 13 - C.A.P. 84070 - tel. fax. 0974/942016

P.IVA 00787220656 - C.F. 84000940654

Area Finanziaria e Tributi

ORIGINALE

N. 110 del 09.07.2026 del Registro Generale delle Determinazioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE n. 37 del 09.07.2026

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026 (CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto prot. n. 771/2024 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 26.02.2026, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2026, è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 58, rispettivamente del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e del CCNL 23 febbraio 2026, risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, costituite di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, comma 1 e 1-bis, del CCNL 16 novembre 2022, nonché da quelle indicate dall'art. 58, comma 1, e comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026;
- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 06.07.2026, avente ad oggetto “Nomina componenti delegazione trattante di parte pubblica e atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2026/2028 ed economico 2026 del personale del comparto funzioni locali”;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2026;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate*

previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: *" le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020. ";*

Rilevato che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare al fine dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tener conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicato in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

Preso atto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2026, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (4,17) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (4,33), rapportate alla percentuale di part time;

Verificato che per effetto di quanto sopra esposto, il limite dell'ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è rimasto invariato, come da prospetto **Allegato A**);

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2026;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2026, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Dato atto:

◊ che nella definizione delle risorse stabili per l'anno 2026:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo previste dall' art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, dall' art.79 del CCNL 16 novembre 2022 e dall'art. 58 del CCNL 23 febbraio 2026;
- ◊ che nella definizione delle risorse variabili non soggette a limite per l'anno 2026:
 - Sono state inserite le somme per incentivi alle funzioni tecniche, di cui al D.Lgs. 36/2023 – nuovo codice degli appalti;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2026 nell'ammontare complessivo pari ad € 19.619,49, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2026*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026;

D E T E R M I N A

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e dell'art. 58 del CCNL 23.02.2026, nell' ammontare complessivo pari ad €. 19.619,49, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2026*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO A**).
3. di stabilire che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2026 da destinare agli utilizzi previsti dall' art.59, comma 2, del CCNL 23.02.2026, ammontano ad €. 10.127,72, al netto delle seguenti somme:
 - €. 7.296,31, parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle Aree e dei differenziali stipendiale (**ALLEGATO B**);

- € 1.565,46, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo, in applicazione dell'art. 60, comma 1, del CCNL 23.02.2026 (ALLEGATO C);
4. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2026, costituite dal fondo delle risorse decentrate, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026-2028, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2026 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno.
 5. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato.
 6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2026 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
 7. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Annabel Ciccario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In relazione al disposto D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa:

Valle dell'Angelo, 09.07.2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Annabel Ciccario

N. 194 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio on line (sito istituzionale: www.comune.valledellangelo.sa.it) dell'Ente L. 69/2009 per quindici giorni consecutivi dal 22.07.2026
Valle dell'Angelo, 22.07.2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Annabel Coccato



COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO (SA)		ALLEGATO A)		
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026				
DESCRIZIONE	2018	2025	2026	
Risorse stabili				
Art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 - Art. 67, comma 1, del CCNL 2016/2018 - unico importo del fondo salario accessorio consolidato all'anno 2017.	12.972,31	12.972,31	12.972,31	
Art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 - Art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 2016/2018 - incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	-	416,00	416,00	
Art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 - Art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 2016/2018 -incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limkile).	-	466,70	466,70	
RIA ED ASSEGNI AD PERSONAM - ART. 67, COMMA 2, lett.c)				
Importo annuo pari ad €. 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 16.11.2022 - dipendenti n.2X84,50= €. 169,00	-	422,50	422,50	
Art. 79, comma 1, lett. d), CCNL 2019/2021 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite) - Tabella predisposta dall' ARAN "CFL174" -	-	657,15	657,15	
Art. 79, comma 1-bis, CCNL 2019/2021 - differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (risorse non soggette al limite) - (ARAN CFL175)	-	937,04	937,04	
Art. 58, comma 1, CCNL 2022/2024 - incremento del fondo parte stabile di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021. Monte Salari 2021 al netto degli oneri riflessi €. 150.493,06x0,14= €. 191,29;	-	-	210,69	
Art. 60, comma 2, CCNL 2022-2024 - Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL2019/2021 è definitivamente e stabilmente ridotta.	-	-	458,91	
FONDO POSIZIONI OPRGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'	-	-	-	
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	-	-	-	
Totale Risorse stabili	12.972,31	15.871,70	15.623,48	
Risorse variabili soggette al limite				
Risorse di cui all' Art. 67, comma 3, lettere f),del CCNL 21.05.2018- incentivi messi notificatori- (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Integrazione 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 - (Art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 - Art. 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse finalizzate ad adeguare disponibilità del fondo, ricomprese le risorse di cui all'Art. 98, comma 1, lettera c) - (Art. 79, comma2, lettera c), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada)	-	-	-	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	-	
Totale Risorse variabili soggette al limite	0,00	-	-	
Risorse variabili NON soggette al limite				
Economie fondo anno precedente - (Art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022)	-	5.796,15	-	
Eventuali somme residue, dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999(Art.79, comma 2, lettera d),CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/2015 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022). Anno 2024(indagine multiscopo): 1. contributo variabile €. 1.822,00; 2. contributo fisso €. 300,00.- Anno 2025(indagine sulle discriminazioni): 1. anticipo 30% €. 174,00; 2. anticipo 30% €. 277,00; progetto di integrazione delle liste elettorali in ANPR che ammontano a € 768,60.-	-	-	-	
Risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate - Corte dei Conti Regionale Liguria n. 51/2020(Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)- stabilizzazione personale PDZ.-	-	-	-	
Art. 60, comma 2, CCNL 2022-2024 - Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte del fondo del personale del PDZ stabilizzato,di cui all'art. 79 del CCNL2019/2021 è definitivamente e stabilmente ridotta.	-	-	-	
Prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse derivanti dal recupero evasione IMU - TARI - Art. 1, comma 1091, legge 145/2018 (art. 79, comma 2, lett. a), CCNL 16.11.2022)	-	-	-	
Risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa dolo in modo igurativo, in quanto etero-finanziate - art. 79, comma 2, lettera K), del CCNL 16/11/2022 - art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 21/05/2018-PERSONALE TRASFERITO PER TRASFERIMENTO DI FUNZIONI-DIPENDENTE PALMIERI ANGELA EX C5 (COSTO PEO IN GODIMENTO € 2,813,34; COSTO INDENNITA' DI COMPARTO A CARICO DEL FONDO € 497,52)	-	3.310,86	3.310,86	
Quote eccedenti le riscossioni dei proventi del codice della strata (decisione n. 5/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie) - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	-	
Incremento risorse in attuazione dell'art. 1, comma 604, Legge n. 234/2021 - max 0,22% Monte Salari anni 2018 (Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022) - destinata alle Elevate Qualificazioni: ((M.S. 2018 € 6,916,20 da inserire nel fondo (M.S. Anno 2018 € 3,143,726,83 * al netto oneri indiretti)	-	263,77	263,77	
Risorse derivanti dall'art. 32, comma 40, del D.I. n.269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 - attività istruttoria per il condono edilizio	-	-	-	
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui all' 58, comma 1, CCNL 2022-2024, di competenza degli anni 2024-2025	-	-	421,38	
Incremento risorse in attuazione dell'art. 1, comma 121, Legge n. 207/2024 - max 0,22% Monte Salari anni 2021 -Art. 58, comma 2, del CCNL 2022-2024	-	-	-	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	9.370,78	3.996,01	
TOTALE RISORSE VARIABILE	-	9.370,78	3.996,01	
TOTALE	12.972,31	25.242,48	19.619,49	
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	12.972,31	15.871,70	15.623,48	
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018;CCNL 2019-2021;CCNL 2022-2024;	-	2.899,39	3.110,08	
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	12.972,31	12.972,31	12.972,31	
TOTALE DEPURATO DEL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	12.972,31	25.242,48	19.619,49	
Personale al 31/12/2018*	4,33			
Personale al 31/12/2026 - calcolalo quale semisomma o per cedolini	4,17			
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	4,33			
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	2.995,91			
Fondo pro capite al 31/12/2026	2.995,91			

TOTALE RISORSE DISPONIBILI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEPURATE DAL FONDO PER ELEVATE QUALIFICAZIONI	19.619,49
COSTO PEO IN GODIMENTO	7.926,31 €
COSTO COMPARTO	1.565,46 €
RISORSE DISPONIBILI CONTRATTAZIONE 2026	10.127,72 €

COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO (SA)
COSTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI E DIFFERENZIALE STIPENDIALE ANNO 2026

EX CATE GORIA	AREA	NUMERO DIPEN DENTI	RETRIBUZIONE POSIZIONE ECON. IN GODIMENTO CCNL 2019-2021	RETRIBUZIONE INIZIALE DELLA CATEGORIA CCNL 2019-2021	DIFFERENZA	RATEO TREDICESIMA	P.E.O.	COSTO STORICO P.E.O.	DIFFERENZIALE STIPENDIALE CCNL 2019-2021	NUMERO DIPEN DENTI	COSTO DIFFERENZIALE STIPENDIALE	COSTO TOTALE P.E.O.+ DIFFERENZIALE
A1	OPERATORIE.	1	€ 19.034,51	€ 19.034,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,333	€ 0,00	€ 0,00
C1	ISTRUTTORE	1	€ 21.392,87	€ 21.392,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,833	€ 0,00	€ 0,00
C5	ISTRUTTORE	2	€ 23.808,00	€ 21.392,87	€ 2.415,13	€ 201,26	€ 2.616,39	€ 5.232,78	€ 0,00	2	€ 0,00	€ 5.232,78
C6	ISTRUTTORE	1	€ 23.879,20	€ 21.392,87	€ 2.486,33	€ 207,19	€ 2.693,52	€ 2.693,52	€ 0,00	1	€ 0,00	€ 2.693,52
		2,00						€ 0,00	4,17		€ 0,00	€ 7.926,31

COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO (SA)
 APPLICAZIONE ART. 60 CCNL 2022-2024
ALLEGATO C - COSTO INDENNITA' DI COMPARTO ANNO 2026

Art. 60, comma 1, CCNL 2022-2024 - tabella C - colonna 3					
AREA	EX CATE GORIA	NUMERO DIPEN DENTI	INDENNITA' DI COMPARTO MENSILE A CARICO DEL FONDO Art. 33, comma 4, lett. b) e c) CCNL 22/01/2004	QUOTA CONGLOBATA A CARICO DEL FONDO TABELLA C, COLONNA 3 CCNL 2022-2024	TOTALE QUOTA CONGLOBATA A CARICO DEL FONDO X 12 MENSILITA' X NUMERO DIPENDENTI DA DECURTARE NELLA PARTE STABILE DEL FONDO
OPERATORI	A	0,3333	€ 29,31	€ 6,63	€ 26,52
OPERATORI E.	B	0	€ 35,58	€ 8,06	€ 0,00
ISTRUTTORI	C	3,8333	€ 41,46	€ 9,40	€ 432,40
FUNZIONARI ED E.Q.	D	0	€ 46,95	€ 10,62	€ 0,00
4,17					€ 458,91

Art. 60, comma 1, CCNL 2022-2024 - tabella C - colonna 2				
AREA	EX CATE GORIA	NUMERO DIPEN DENTI	INDENNITA' DI COMPARTO MENSILE A CARICO DEL BILANCIO Art. 33, comma 4, lett. a), CCNL 22/01/2004	TOTALE QUOTA CONGLOBATA A CARICO DEL BILANCIO X 12 MENSILITA' X NUMERO DIPENDENTI
OPERATORI	A	0,3333	€ 3,09	€ 12,36
OPERATORI E.	B	0	€ 3,73	€ 0,00
ISTRUTTORI	C	3,8333	€ 4,34	€ 199,64
FUNZIONARI ED E.Q.	D	0	€ 4,95	€ 0,00
4,17				€ 212,00

Art. 60, comma 1, CCNL 2022-2024 - tabella C - colonna 4				
AREA	EX CATE GORIA	NUMERO DIPEN DENTI	INDENNITA' DI COMPARTO MENSILE A CARICO DEL FONDO	INDENNITA' DI COMPARTO X 12 MENSILITA' X NUMERO DIPENDENTI
OPERATORI	A	0,3333	€ 22,68	€ 90,71
OPERATORI E.	B	0	€ 27,52	€ 0,00
ISTRUTTORI	C	3,8333	€ 32,06	€ 1.474,75
FUNZIONARI ED E.Q.	D	0	€ 36,33	€ 0,00
4,17				€ 1.565,46

